

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2010¹ sulle lingue è modificata come segue:

Art. 9 Scambi in ambito scolastico
(art. 14 LLing)

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità «Movetia» per:

- a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;
- b. la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;
- c. la documentazione, la valutazione e l'informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

Art. 10, rubrica e lett. a

Lingue nazionali nell'insegnamento
(art. 16 lett. a e b LLing)

Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a. progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;

¹ RS 441.11

Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli allogliotti
(art. 16 lett. c LLing)

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo
(Art. 17 LLing)

¹ Per la promozione della ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:

- a. il coordinamento, la direzione e l'attuazione del mandato di ricerca;
- b. la gestione di un centro di documentazione;
- b. la gestione di una rete nazionale di ricerca;
- d. la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.

² L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l'Istituto di plurilinguismo.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa
(Art. 18 lett. a LLing)

Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

Art. 14

¹ Per la promozione della comprensione tra le regioni linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:

- a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
 1. promuovono la pratica del plurilinguismo, e
 2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui o ad attività culturali in altre regioni linguistiche;
- b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
 1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
 2. stabiliscono e curano la collaborazione.

² Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;
- b. non perseguire uno scopo lucrativo;
- c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.

³ L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. al tipo e all'importanza delle attività;

- b. alla qualità e all'efficacia delle attività;
- c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

⁴ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l'organizzazione o istituzione sostiene per l'esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Art. 15 cpv. 1

¹ Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1.

Art. 17 cpv. 2 lett. e

Abrogata

Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

- a. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;
- b. attività di traduzione;
- c. pubblicazioni in romancio e italiano;
- d. promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale;
- e. salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale;
- f. sostegno di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistico-culturale.

Art. 19 cpv. 1

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

- a. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;
- b. sviluppo e rinnovo della lingua;
- c. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
- d. consulenza, mediazione e documentazione.

Art. 20 cpv. 1

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.

Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino

(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

- a. programmi e progetti nell'ambito della politica delle lingue e delle scienze linguistiche;
- b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
- c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
- d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistico-culturale.

Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

- a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
- b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza culturale e linguistica per il Cantone.

² Al Cantone Ticino sono inoltre concessi aiuti finanziari per sostenere l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

³ Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Art. 24

Abrogato

Art. 25

Abrogato

Art. 26 Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all'UFC.

² L'UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.

³ Le domande devono comprovare l'adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per valutare i criteri di promozione.

⁴ È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 27 cpv. 1

¹ In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 29

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,